

L'ennesima riforma operata dal Legislatore del 2014 ha apportato alcune novità anche nell'ambito del processo esecutivo.

Si tratta, anzitutto, della nuova disciplina del deposito della nota d'iscrizione a ruolo nei procedimenti esecutivi di espropriazione forzata mobiliare, mobiliare e presso terzi, che ora prevede, entro un termine perentorio a pena di inefficacia del pignoramento, il deposito della nota e dei titoli non più in originale ma in copia conforme, nonché, con decorrenza dal 31 marzo 2015, l'utilizzo a tal fine delle forme telematiche e l'estensione del potere di autenticazione del difensore.

È stata, inoltre, disciplinata anche la ricerca delle cose da pignorare attraverso la consultazione, ora con modalità telematiche, delle banche dati pubbliche, comprese l'anagrafe tributaria, mediante l'introduzione di un nuovo art. 492-bis, c.p.c.

Sono state apportate ulteriori modifiche alle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi, di cui agli artt. 543, 547, 548, c.p.c., nonché alla competenza di quella particolare forma di esso riguardante più specificamente l'espropriazione dei crediti, attraverso l'abrogazione dell'art. 26, comma 2, c.p.c. e l'introduzione di un nuovo art. 26-bis, c.p.c.

È stato, altresì, modificato anche l'art. 560, comma 3, c.p.c. (art. 19, comma 1, lett. h, d.l. 132/14, cit.), anticipando al momento dell'autorizzazione alla vendita, nel processo esecutivo immobiliare, l'obbligo del giudice di disporre la liberazione dell'immobile pignorato, presumibilmente anche allo scopo di accelerare e facilitarne la stessa vendita rendendo più appetibile l'immobile con la sua liberazione.

È stata, infine, introdotta una disciplina articolata sui provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione, attraverso la riscrittura dell'art. 609 c.p.c. (art. 19, comma 1, lett. i, d.l. 132/14, cit.).

L'attenzione del legislatore di urgenza del 2014 – sebbene si tratti di urgenza ... differita (quasi un ossimoro costituzionalistico), visto che l'entrata in vigore è generalmente posticipata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge – si è soffermata sul processo esecutivo, riprendendo, nella materia, in gran parte i risultati dell'elaborazione operata con il disegno di legge del ministro Cancellieri della fine del 2013 – di recente ritirato dal

suo successore Orlando – e la quasi coeva relazione finale¹ della commissione ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella, istituita dal medesimo ministro e pressoché parallela.

Gli interventi finali, che si avvalgono almeno in parte di un'approfondita precedente elaborazione e raccolgono alcune delle indicazioni degli esperti del settore, riguardano aspetti particolari, ma non marginali, del processo esecutivo: nessuna grande riforma o rivoluzionaria innovazione, quindi, ma correttivi di una certa utilità – tra cui una serie di misure per disincentivare le resistenze ingiustificate del debitore – per renderlo più proficuo, meno farraginoso e quindi più celere.

V'è da rilevare che, dell'impianto originario del decreto-legge, la legge di conversione ha espressamente soppresso soltanto la modifica che rendeva obbligatorio l'emissione dell'ordine di liberazione al momento in cui era disposta la vendita, vietandola in tempo successivo; pertanto, sul punto tutto resta immutato, restando rimessa al giudice dell'esecuzione la valutazione del momento più opportuno, ricorrendo tutti gli altri presupposti, per la sua emanazione e fermo restando che, seppure il momento finale rimanga pur sempre il momento dell'aggiudicazione (o dell'assegnazione), è ben lecito – e corrispondente alle migliori prassi, salvo beninteso a modulare in concreto la materiale sua esecuzione per contenere i disagi, però ineludibili, del debitore moroso – per il g.e. pronunciare l'ordine di liberazione in tempo anteriore.

Interessi in pendenza di lite.

L'unica misura di diritto sostanziale riguarda l'innalzamento del tasso degli interessi: per evitare al debitore di lucrare i tempi lunghi del processo e di strumentalizzarne la durata quale forma surrettizia di finanziamento al ribasso, profittando della modesta entità del tasso legale, i nuovi ultimi commi dell'art. 1284 c.c. prevedono ora, in armonia con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle

¹ Reperibile, completa di articolato, su www.judicium.it.

operazioni commerciali (di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, recentemente modificato²), uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite: ove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d'interesse di mora, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, oppure dall'atto con cui è promosso il procedimento arbitrale, il tasso legale degli interessi dovuti da colui che soccomberà è pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Utile il riferimento alla proposizione della domanda: fino a quel momento c'è ancora spazio per un'utile ravvedimento del debitore renitente, altrimenti privato, da quella data, della convenienza a lucrare i vantaggi della disponibilità del denaro del creditore a tassi vantaggiosi come quello legale.

La funzione, del tutto condivisibile anche per il carattere generalizzato dell'applicazione della norma, è quella di scoraggiare le resistenze pretestuose, elidendo in radice la convenienza a dilazionare i pagamenti all'esito finale del giudizio e quindi l'interesse a costringere controparte ad iniziarlo e quello a procrastinarne la definizione il più a lungo possibile.

Ricerca dei beni da pignorare.

Significativo – e, a prima lettura, incisivo e positivo – è l'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare.

Esso prosegue sulla via intrapresa con la riforma del 2005/06 e nel tentativo di armonizzazione con le normative di altri Paesi dell'Unione a sostegno del creditore, rendendo uno snodo sempre possibile e soprattutto ad iniziativa e svolgimento interamente ufficiosi un'attività determinante per l'efficacia della realizzazione coattiva di ogni credito, quale la stessa individuazione, nel patrimonio del debitore, dei beni utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito.

² Art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come sost. dall'art. 1, lett. e), d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Con comunicato del 21.7.14 il Ministero dell'economia e delle finanze ("saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali", pubblicato sulla G.U. n. 167 di pari data), per il periodo dal 1° luglio - 31 dicembre 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,15 per cento. Pertanto, il tasso da applicare è dell'8,15% in ragione di anno.

Centrale resta la figura dell'ufficiale giudiziario, cui è devoluta la missione di colmare "l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli *asset* patrimoniali appartenenti a quest'ultimo"³: lo si dota del potere di accedere, con modalità telematiche, a tutte le banche dati pubbliche che possano contenere informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione. Lo si compensa ed incentiva, comprensibilmente, con una sorta di aggio ulteriore⁴ sull'importo dei beni che egli riesce ad assicurare al soddisfacimento del credito azionato, opportunamente calibrato in rapporto all'esito dei relativi procedimenti e distribuito all'interno dell'ufficio, per uniformare l'effetto incentivante per tutti coloro che vi appartengono; e, per scoraggiare ritardi o inefficienze, si prevede pure il dimezzamento dei compensi ove le attività richieste tardino – v'è da credere, senza colpa dell'ufficiale giudiziario – oltre quindici giorni.

Significativamente è escluso ormai ogni formale collegamento con il presupposto della mancata previa individuazione di beni utilmente pignorabili o della valutazione di insufficienza delle cose e dei crediti pignorati o indicati dal debitore al soddisfacimento del creditore precedente e degli intervenuti: la modifica dell'ultimo comma dello stesso art. 492 c.p.c. svincola da tale presupposto anche la fase dell'accertamento contabile a mezzo ausiliario nei confronti del debitore che sia imprenditore.

Orbene, sussistendo comunque il testuale riferimento al creditore "precedente", resta da valutare – e quindi aperta – la seguente alternativa:

- se unico presupposto debba essere che un procedimento sia già iniziato (e, quindi, che un qualunque pignoramento si sia già avuto o abbia avuto inizio: si pensi ad un primo accesso, fruttuoso o vano non importa, in sede di espropriazione mobiliare o alla spedizione della notifica di uno degli atti *ex art.* 543 o 555 c.p.c.), non essendo

³ Così si esprime, testualmente, la relazione al decreto-legge.

⁴ La liquidazione è rimessa comunque al g.e. ed in sede di distribuzione. Opportunamente, al fine di contenere i costi dell'esecuzione, è comunque previsto un limite massimo per il compenso dell'ufficiale giudiziario dovuto a norma del novellato art. 122, ultimo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, stabilito nella misura del 5% del credito per cui si procede.

necessaria alcuna altra attività o valutazione: e ciò in quanto solo in tal modo può parlarsi di creditore precedente;

- se, per incrementare le potenzialità operative dell'istituto e sia pure a prezzo di un'interpretazione estensiva del dato testuale nella parte in cui si riferisce al "creditore precedente", quest'ultimo possa estendersi comunque al creditore che ha dato corso al procedimento di ricerca e che possa dimostrare, tanto da conseguire l'autorizzazione richiesta dalla norma, il suo diritto di procedere ad esecuzione forzata, vale a dire quanto meno di potersi avvalere di un titolo esecutivo, a prescindere dalla notifica di quest'ultimo o da quella del precetto.

Soprattutto nella seconda ipotesi sorge l'esigenza di un controllo (che non si vuole esaurisca in un passaggio meramente burocratico e pertanto dilatorio, nonostante abbia potuto devolversi, atteso il carattere meramente formale delle circostanze da verificare, al medesimo ufficiale giudiziario, semmai concentrandone la competenza al dirigente dell'ufficio presso il capoluogo del distretto o a un suo delegato) sul diritto del creditore, attraverso la previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato. La competenza è del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, che costituisce un criterio che prescinde dalla localizzazione territoriale del cespite da aggredire.

Il procedimento ricalca le previsioni⁵ in materia di accesso alle banche dati pubbliche degli organismi di composizione della crisi, disciplinati dalla normativa in materia di

⁵ Per i co. 10 e 11 dell'art. 15 della l. 27 gennaio 2012, n. 10:

«10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore civile; le banche dati cui è consentito il diretto accesso telematico sono quelle delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere: in particolare, l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari⁶, il pubblico registro automobilistico e quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

È previsto uno specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per individuare casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati (anche ulteriori rispetto a quelle già indicate nella norma codicistica ed accessibili pure mediante interrogazione diretta al titolare), nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori⁷. Fino alla sua emanazione, peraltro, non dovrebbe essere negata l'immediata operatività della norma e, se del caso nella stessa autorizzazione del presidente del tribunale, potrebbe ipotizzarsi un intervento suppletivo del giudice.

Delle operazioni di ricerca, strutturate secondo un nuovo modello affidato alla normazione secondaria ministeriale (che non potrà certo restringere l'ambito

Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.».

⁶ Come illustra il manuale utente anagrafe dei rapporti finanziari (vers. 3.1.0), che illustra il software aggiornato alle specifiche del provv. 25/3/13 dell'Agenzia delle Entrate, i rapporti censiti sono almeno: 1. conto corrente; 2. conto deposito titoli e/o obbligazioni; 3. conto deposito a risparmio libero/vincolato; 4. rapporto fiduciario ex lege n. 1966/1939; 5. rapporti di gestione collettiva del risparmio; 6. rapporti di gestione patrimoniale; 7. certificati di deposito e buoni fruttiferi; 8. portafoglio; 9. conto terzi individuale/globale; 10. "dopo incasso"; 11. cessione indisponibile; 12. cassette di sicurezza; 13. depositi chiusi; 14. contratti derivati; 15. carte di credito/debito; 16. garanzie; 17. crediti; 18. finanziamenti; 19. fondi pensione; 20. patto compensativo; 21. finanziamento in pool; 22. partecipazioni; 23. prodotti finanziari.

⁷ Il medesimo decreto stabilisce le caratteristiche degli atti e registri dell'ufficiale giudiziario. Inoltre, il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

generalissimo di operatività della norma primaria, nonostante questa gli affidi il compito di individuare anche i limiti dell'accesso), viene poi redatto verbale: in caso di esito fruttuoso relativo a più beni o crediti, spetta al creditore la scelta su quali procedere.

Per l'interazione necessaria, anche ai fini di scegliere i beni o i crediti da assoggettare in concreto all'esecuzione, è prevista la partecipazione del creditore procedente alle operazioni dell'ufficiale giudiziario; in mancanza ed in caso di pluralità di beni o crediti, all'esito delle stesse il creditore è invitato ad esercitare la scelta entro breve termine: e, se non vi procede, il pignoramento perde efficacia.

Cruciale innovazione è che, una volta individuati tali beni o crediti all'esito dell'accesso telematico diretto, l'ufficiale giudiziario procede, se non altro tendenzialmente, di ufficio ad ogni successiva operazione ed assoggetta a pignoramento quei beni così rinvenuti.

In particolare:

- se si tratta di cose mobili che si trovano nel territorio di sua competenza, egli procede direttamente – e quindi immediatamente – ad accedere nel luogo dove si trova e, se non le rinviene, rivolge al debitore intimazione di indicare entro quindici giorni dove esse si trovino, sotto pena delle sanzioni dell'art. 388, co. 6, c.p.⁸;
- se si tratta di cose mobili che si trovano fuori del territorio di sua competenza, egli rilascia copia autentica del verbale al creditore, che, a pena di inefficacia della relativa richiesta, si può rivolgere entro quindici (non più dieci, come previsto nel testo originario del d.l.) giorni all'ufficiale giudiziario competente per l'avvio del procedimento esecutivo mobiliare di sua competenza;
- se si tratta di crediti o di mobili assoggettabili all'espropriazione presso terzi (perché del debitore, ma nella disponibilità del terzo), l'ufficiale giudiziario dà impulso alla relativa espropriazione, di ufficio notificando sia al debitore che al terzo (ma a quest'ultimo solo per estratto) il verbale, che dovrà contenere pure tutti gli elementi previsti dai primi tre commi dell'art. 492 c.p.c. ed alcuni tra quelli dell'atto

⁸ Al riguardo è comminata la reclusione fino ad un anno o la multa fino ad € 516.

di citazione *ex art. 543 c.p.c.*⁹, così imprimendo su quei cespiti il vincolo di indisponibilità.

Una norma di chiusura, che apre però varchi incontrollabili, prevede che, quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto alle predette banche dati non sono funzionanti, il creditore possa, previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale, ottenere – anche in tal caso, peraltro, gratuitamente – dai gestori delle predette banche dati le informazioni rilevanti: se è intuitiva l'utilità per il creditore, miglior partito sarebbe stato quello di mantenere forme tradizionali di accesso, ma riservate pur sempre all'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per le garanzie di terzietà ed indipendenza che esso offre rispetto a qualunque altro soggetto privato interessato. Sarà decisivo in tal caso un penetrante controllo sull'effettivo mancato funzionamento e sulle sue cause, per evitare una surrettizia elusione dell'indispensabile coinvolgimento diaframmatico dell'ufficiale giudiziario e l'affidamento dell'accesso in sé considerato direttamente al creditore (o, peggio, a soggetti da quest'ultimo investiti e di ancora minore affidabilità).

Il deposito della nota di iscrizione a ruolo e dei titoli nel procedimento per espropriazione mobile, immobile e presso terzi

Viene poi introdotto l'obbligo di depositare, in ogni processo esecutivo per espropriazione forzata, una nota di iscrizione a ruolo e per di più telematica (art. 159-*bis* d.a.c.p.c., per uniformare la disciplina con quella del processo di cognizione¹⁰),

⁹ In tal caso, solo su istanza di vendita – o assegnazione – del precedente o di un intervenuto munito di titolo esecutivo il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la comparizione di creditore e debitore; il decreto di fissazione è notificato a cura del precedente e “deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo” *ex art. 543, co. 2, n. 4*: in sostanza, da questo momento la procedura è ricondotta, con il necessario intervento integrativo però del creditore, nell'ordinario alveo di un'espropriazione presso terzi ad impulso di parte.

¹⁰ Mentre l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo non telematica riguarda i procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quello di deposito della nota in modalità telematica è differito al 31.3.15: a partire da tale data tutti gli atti anche delle procedure espropriative individuali saranno in formato telematico.

modificando la fase iniziale dell'espropriazione mobiliare, di quella presso terzi e di quella immobiliare.

La finalità è, da una parte, quella di alleviare il lavoro di cancelleria, per la sproporzione tra l'esiguo personale in genere addetto al settore e l'ingente numero di sopravvenienze annue, superiore a quello degli altri affari civili; dall'altra parte, è quella di scongiurare un inutile dispendio di obbligatoria attività di cancelleria nell'intervallo tra la conclusione delle operazioni dell'ufficiale giudiziario ed il concreto atto di impulso del creditore, nei non infrequenti casi in cui le prime bastano a risolvere stragiudizialmente la pendenza e a privare quindi chiunque di interesse a procedere.

Questa finalità è perseguita spezzando il collegamento diretto tra ufficiale giudiziario e l'immediata costituzione del fascicolo ad opera del cancelliere, introducendosi in questa fase l'onere, per il creditore, di provvedervi non appena – ed a pena di inefficacia del pignoramento, entro il breve termine di quindici giorni per le espropriazioni presso il debitore ed immobiliare, ovvero di trenta per quelle presso terzi – ricevuti gli atti di competenza dell'ufficio notificazioni. L'aggravio di attività per il creditore è in parte attenuato dall'eccezionale facoltà riconosciutagli, sia pure solamente ai fini della ritualità dell'iscrizione a ruolo del fascicolo del processo esecutivo, di attestare la conformità agli originali delle copie da lui prodotte.

Il debitore è tutelato dalla possibilità di consultare presso quest'ultimo, nel medesimo intervallo, una copia almeno del pignoramento mobiliare.

Schematicamente: 1) Si è sostituito l'art. 518, comma 6, c.p.c., secondo cui ,ora, l'ufficiale giudiziario, una volta compiute le operazioni di pignoramento, non

In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 159-*bis* d.a.c.p.c..

Poiché, poi, il creditore deve allegare alla nota di iscrizione a ruolo alcuni atti (precetto, titolo esecutivo e pignoramento) e deve trasmetterli telematicamente, si è esteso al difensore il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche dei predetti atti e documenti, da inviare con modalità telematiche.

deposita più il processo verbale e il titolo e il precetto in cancelleria ma, prescrive la norma, li consegna senza ritardo al creditore affinché questi ne faccia copia conforme da depositare lui stesso, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, presso il tribunale competente per l'esecuzione, entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del pignoramento, di quindici giorni dalla consegna così che il cancelliere provvederà, già al momento del deposito, a formare il fascicolo dell'esecuzione; copia del processo verbale, peraltro, dovrà essere conservata dall'ufficiale giudiziario, a disposizione del debitore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni dal pignoramento, spirato il quale, come noto, esso perde efficacia ai sensi dell'art. 497 c.p.c.;

2) Si è sostituito, altresì, l'art. 543, comma 4, c.p.c., che ora detta una norma simile a quanto sopra anche per il pignoramento presso terzi; anche in questo caso, infatti, dopo l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione e quest'ultimo, entro trenta giorni dalla consegna, deve poi depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto così che il cancelliere, al momento del deposito, formerà il fascicolo dell'esecuzione;

3) Si è sostituito, infine, l'art. 557 c.p.c., che ora, per il pignoramento immobiliare, prevede che, eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di iscrizione a ruolo restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari; anche qui, ancora una volta, sarà il creditore a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, nel termine perentorio (a pena di inefficacia) che torna ad essere di dieci giorni; salvo che alla notifica e alla trascrizione non abbia provveduto direttamente il creditore procedente, ai sensi dell'art. 555, u.c., c.p.c., nel qual caso egli dovrà depositare la nota di trascrizione non appena restituitagli dal conservatore.

Per fortuna è stato espressamente precisato che sono previsti, a pena di inefficacia del pignoramento, solo i termini per il deposito dell'atto pignoramento, della nota di iscrizione a ruolo, del titolo e del precetto, ma non quello per il deposito della nota di trascrizione restituita dal conservatore.

Va, poi, segnalato che, con efficacia a decorrere dal 31 marzo 2015, è stato modificato l'art. 16-bis, del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012, aggiungendo dei periodi al comma 2 della disposizione citata, ove si prevedono due importanti novità di raccordo con la disciplina del processo telematico:

- il deposito della nota di iscrizione a ruolo, nonché, delle copie conformi dei pignoramenti, titoli, precetti e della nota di trascrizione, nei procedimenti di espropriazione, avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche;
- al fine di semplificare dette formalità, è conferito al difensore il potere di autenticare le copie dei suddetti atti agli originali anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l., cit.

Quest'ultima estensione del potere di autenticazione degli atti a favore del difensore, forse, non si presenta di immediata comprensione atteso che l'art. 16 bis, comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, d.l. 90/14, convertito con modificazioni in l. 114/14, già disponeva in tal senso.

Ma, a ben vedere, proprio l'art. 16, comma 9 bis, d. l. 179/12, cit., mentre consente al difensore di autenticare copia informatica degli atti processuali e dei provvedimenti del giudice estratti dal fascicolo informatico, non consente, per esempio, siffatta operazione con riferimento alla formula esecutiva che appone il cancelliere né dell'atto di precetto notificato che, avendo natura sostanzialmente stragiudiziale, non può essere estratta dal fascicolo informatico con la conseguenza che, in assenza della precitata modifica contenuta all'art. 18, comma 4, d.l. 132/14, in commento, il difensore non avrebbe avuto il potere di autenticarli; l'art. 16 – bis, comma 9 bis, cit., inoltre, consentiva il potere di autenticazione del difensore per gli atti processuali che non contenessero provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme vincolate all'ordine del giudice laddove, per quanto riguarda la

prova della notifica del titolo e del precetto, invece, il potere di autenticazione del difensore sussisterebbe, ai sensi e con le forme di cui all'art. 16 quater, d. l. 179/12, cit. (che ha aggiunto all'art. 9, l. 53/1994, un nuovo comma 1 bis), solo per le notifiche eseguite in via telematica (e, dunque, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, l. 53/1994, inserito dall'art. 16 quater, d.l. 179/12, cit.), ammessa soltanto nei confronti di quei soggetti i cui indirizzi PEC risultino dai pubblici elenchi (al momento solo enti pubblici, aziende e professionisti).

L'innovazione potrebbe essere d'aiuto sia per la semplificazione dell'attività processuale che del risparmio di costi per il rilascio delle copie autentiche.

Interventi in materia di espropriazione presso terzi.

L'art. 19, d.l. 132/14, , introduce alcune modifiche anche alla disciplina del pignoramento presso terzi.

1) Viene, in primo luogo, eliminata la necessità che la notifica dell'atto di pignoramento a mezzo dell'ufficiale giudiziario sia eseguita, quantomeno nei confronti del terzo, "personalmente" (inciso ora eliminato dall'art. 543, comma 1, c.p.c.) con la conseguenza che, ove la norma venga confermata in sede di conversione, non sarà più preclusa al creditore procedente la notifica a mezzo posta.

Lo stesso contenuto della citazione di cui all'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., viene modificato, sostanzialmente, eliminando la pregressa distinzione tra i diversi tipi di credito ai fini delle modalità della dichiarazione da rendere - che ora potrà, in generale e per tutti i crediti, essere resa mediante raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata - e, soprattutto, degli effetti che la mancata dichiarazione e/o comparizione determinerà sull'accertamento del credito.

L'invito rivolto al terzo, conforme al nuovo art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c. (riscritto dall'art. 19, comma 1, lett. e, n. 2, d.l. 1432/14, cit.), in sostanza, contiene l'avvertimento del regime disciplinato dal nuovo art. 548, comma 2, c.p.c. (riscritto dall'art. 19, comma 1, lett. g, n. 2, d.l. 132/14, cit.).

Dal combinato disposto di queste due norme si evince, pertanto, che, se il terzo, a ciò ritualmente invitato con l'atto di citazione ex art. 543, comma 2, n. 4, ult. cit., non

comunica la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (da inviarsi via raccomandata o via PEC), e il creditore all'udienza dichiara di non averla ricevuta, il giudice fisserà una nuova udienza con ordinanza da notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima della stessa; e, se il terzo non compare nemmeno a quest'ultima, ovvero comparendo rifiuta di rendere la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene appartenente al debitore principale si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ex artt. 552 e 553, c.p.c. È interessante, peraltro, notare come il legislatore, in linea con tale ultima modifica, non parli più di citazione del debitore e del terzo, affinché il secondo renda la dichiarazione di cui all'art. 547, c.p.c., e il debitore sia presente agli atti ulteriori; bensì, attraverso un lessico forse più appropriato, di "citazione del debitore a comparire" e di "invito al terzo a comunicare la dichiarazione".

La norma, dunque, rappresenta un ulteriore tappa evolutiva delle modifiche introdotte, nell'ultimo quindicennio, alla disciplina del pignoramento presso terzi la quale ha visto, nel tempo, un mutamento di prospettiva nella valutazione del contegno inerziale del terzo e delle relative conseguenze.

L'art. 548, comma 1, c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. 228/2012, infatti, prevedeva, per i pignoramenti presso terzi avviati posteriormente alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2013), che, in caso di mancata dichiarazione o comparizione all'udienza (per i crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.) del terzo *debitor debitoris*, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto comunque istruire la causa di merito, su istanza del creditore procedente attribuendo pertanto, anche all'inerzia del terzo, efficacia equiparata alla contestazione ovvero alla dichiarazione negativa.

Successivamente, la legge 228/12, cit., aveva riscritto l'art. 548, c.p.c., introducendo un meccanismo diverso e differenziato a seconda del tipo di crediti oggetto dell'espropriazione.

Nel caso di crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. (cioè crediti a titolo di stipendio, salario o altre indennità derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) - per i quali (ai sensi dell'art. 543,

comma 2, n. 4, c.p.c. nella formulazione previgente) l'atto di citazione doveva contenere l'invito a comparire in udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547, c.p.c. - la mancata comparizione alla udienza equivaleva alla non contestazione del credito pignorato (nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione) con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione, dunque, aveva l'obbligo di provvedere direttamente con l'assegnazione o la vendita delle cose dovute dal terzo o dei crediti ex artt. 552 e 553 c.p.c.

In tutti gli altri casi, per i quali (ai sensi dell'art. 543, comma 2, n. 4, ult. cit.) l'atto di citazione doveva contenere l'invito del terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. mediante raccomandata ovvero mediante PEC da inviare nei 10 giorni successivi, invece, se all'udienza il creditore dichiarava di non aver ricevuto la dichiarazione, il Giudice avrebbe dovuto fissare un'udienza successiva mediante ordinanza da notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza e, in caso di mancata comparizione del terzo anche a quest'ultima, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considerava non contestato; con la conseguenza che il mero silenzio del terzo non rendeva più necessaria l'instaurazione di un procedimento di cognizione per l'accertamento del credito (come invece nella formulazione pregressa), e quest'ultimo avrebbe potuto impugnare l'ordinanza di assegnazione dei crediti nelle forme e termini dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., ma solo provando la mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Con l'art. 19, comma 1, lett. e) e g), d.l. 132/14, cit., e la riformulazione degli artt. 543 e 548, c.p.c., le conseguenze della mancata dichiarazione e/o comparizione sono state ulteriormente riscritte e disciplinate in maniera unitaria per tutti i crediti oggetto dell'espropriazione, ribadendo l'attribuzione al contegno silente del terzo del valore della non contestazione ma eliminando anche la diversità di regime (certamente più snello ma anche meno garantista nei confronti del terzo) che l'art. 548, comma 1, c.p.c., nella formulazione di cui alla l. 228/12, cit. (ora abrogato dall'art. 19, comma

1, lett. g, n. 1, d.l. 132/14, cit.), riservava all'espropriazione dei crediti da lavoro di cui agli artt. 545, commi 3 e 4, c.p.c.

Correlativamente, con l'art. 19, comma 1, lett. f), viene modificato anche il primo comma dell'art. 547, c.p.c. che ora, in linea con le nuove formalità di cui ai nuovi artt. 543/2 e 548/2, c.p.c., prevede l'invio della dichiarazione del terzo (personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale) sulle cose e somme di cui sia debitor debitoris a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC.

2) Il legislatore ha inteso, altresì, adeguare la nuova disciplina del pignoramento presso terzi anche al caso in cui esso sia stato eseguito, d'ufficio, dall'Ufficiale giudiziario sulle cose o crediti rinvenuti in esito all'accesso telematico alle banche dati pubbliche ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

L'art. 19, comma 1, lett. e), n. 3, d.l. 132/14, cit., infatti, introduce un comma quinto all'art. 543, c.p.c., che, in sintesi, prevede, anche in questo caso, che l'ufficiale giudiziario consegni, senza ritardo, al creditore procedente verbale, titolo esecutivo e precetto affinché (attraverso il richiamo all'art. 543, comma 4, c.p.c., come riscritto dall'art. 18, comma 1, lett. b, del decreto in commento) quest'ultimo, entro trenta giorni dalla consegna, depositi, presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo, le copie conformi del verbale, del titolo esecutivo e del precetto e il cancelliere, al momento del deposito, possa formare il fascicolo dell'esecuzione.

Decorso il termine dilatorio di cui all'art. 501, c.p.c., ossia dieci giorni dalla data del pignoramento, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose o dei crediti; depositata la relativa istanza, quindi, il giudice, onde provvedere sull'istanza ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c., fisserà udienza per l'audizione del creditore e del debitore con decreto che dovrà essere notificato – evidentemente al debitore e al terzo - a cura del “creditore procedente” (anche se, nel caso di specie, ci pare che il legislatore non potesse che alludere a quello dei creditori che ha formulato l'istanza di vendita o di assegnazione) e dovrà contenere l'invito, nei confronti del terzo, di cui al neo riformulato art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., riscritto dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2, d.l. 132/14, cit.

(ossia l'invito a rendere la dichiarazione sul credito con raccomandata, ovvero con la PEC, ovvero comparando alla successiva udienza all'uopo fissata).

In altri termini, dunque, pare che in caso di pignoramento presso terzi di beni individuati dall'ufficiale giudiziario ex art. 492-bis c.p.c., il momento dell'invito del terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., viene posticipato alla successiva udienza per l'assegnazione o la vendita delle cose o dei crediti e sarà contenuto nel decreto di fissazione d'udienza che il Giudice emanerà su istanza di uno dei creditori intervenuti nel processo esecutivo.

3) Un'ulteriore innovazione riguarda specificamente l'individuazione del foro di competenza per l'espropriazione forzata dei crediti.

E' stato inserito un nuovo art. 26- bis, c.p.c., che radica la competenza in esame presso il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore principale, salvo il caso in cui quest'ultimo sia una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., per le quali è stabilito un foro generale, pur derogabile dalle norme della legislazione speciale, prevedendosi – salvo, appunto, quanto diversamente disposto nelle leggi speciali – la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo debitor debitoris.

La norma segna, dunque, un importante risultato nella disciplina del pignoramento dei crediti, quantomeno per le ipotesi statisticamente più numerose, consentendo di radicare tutte le procedure esecutive pur afferenti a diversi crediti (magari verso terzi residenti in comuni ricompresi in circoscrizioni o distretti diversi) in un unico e medesimo foro, quello della residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, assicurando una scelta più ampia e un concreto risparmio di costi a favore del creditore procedente.

Altra novità in materia di processo esecutivo è la riscrittura dell'art. 609 c.p.c. il quale, ora, impone all'ufficiale giudiziario di intimare alla parte tenuta al rilascio o al proprietario degli stessi di asportarli, assegnando a ciò un termine e dando, di tanto, atto a verbale; al di là delle norme che regolano i casi e i modi della custodia, il nuovo art. 609 c.p.c. consente all'ufficiale giudiziario di fissare un limite temporale (il termine appunto fissato nell'intimazione), scaduto il quale può provvedere alla

vendita senza incanto nelle forme della vendita dei beni mobili pignorati e secondo le modalità fissate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio di modo che, con il ricavato, si pagheranno spese e compensi per la custodia, l'asporto e la vendita liquidata dal giudice dell'esecuzione per il rilascio e l'eventuale eccedenza, salvo che le cose appartengano a persona diversa da quella tenuta al rilascio, è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione ex art. 611 c.p.c.

Se, tuttavia, non è fatta istanza per la nomina del custode e non è effettuato il pagamento delle spese anticipate, e non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita, i beni sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Comunque, prima della vendita o dello smaltimento o della distruzione, pur dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficiale giudiziario nell'intimazione, il legittimo proprietario dei beni può domandarne la restituzione al Giudice dell'esecuzione per il rilascio il quale provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e dei compensi per la custodia e il trasporto.

Sterilizzazione del sistema della vendita all'incanto.

Norma cruciale è il nuovo capoverso dell'art. 503 c.p.c., a mente del quale "l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568".

La norma ha l'evidente fine di neutralizzare l'eventualità di applicazione del sistema di vendita all'incanto: sia pure abbandonando la più complessiva e coerente impostazione del disegno di legge Cancellieri, di abolizione radicale di un tale sistema, esso viene ancorato, almeno nelle evidenti intenzioni del legislatore, a presupposti che dovrebbero renderlo sostanzialmente residuale.

La tecnica legislativa di intervenire sulla norma generale in materia di vendita mal si concilia con il richiamo, nello stesso comma appena introdotto, al sistema di

determinazione del prezzo di vendita previsto esclusivamente per i beni immobili. Coerentemente, si sono modificati gli artt. 569 e 572 c.p.c., appunto relativi alla sola espropriazione immobiliare, secondo cui, ora, sia al momento della determinazione delle modalità della vendita che all'atto della vendita senza incanto, il giudice è autorizzato a disporre l'incanto soltanto quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. Occorrerà quindi una specifica motivazione, basata su elementi di fatto concreti, relativi alla peculiarità della singola fattispecie: in mancanza, la disposizione della vendita all'incanto sarà illegittima.

Nuovo procedimento di esecuzione su veicoli.

Significativo e molto penetrante, verrebbe da dire moderno in quanto sostanzialmente ufficioso nella fase di acquisizione del bene staggito, è il procedimento di esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovo di zecca: che, quand'anche tanto non sia specificato, può in concreto operare solo ove si tratti di veicoli iscritti in pubblici registri (ad es. il P.R.A.).

Per tali esecuzioni è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; e si procede mediante la notificazione al debitore di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492 c.p.c. (ma, deve ritenersi, gli si formulano gli avvisi pure menzionati dal medesimo articolo, soprattutto dopo la sua novella del 2006). Il medesimo atto di pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Detto complesso atto di pignoramento va pure trascritto nei registri relativi alla tipologia di veicolo per cui si procede; a tal fine, l'ufficiale giudiziario notificante, una volta

eseguita l'ultima notificazione, consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento affinché vi provveda.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso; solo all'atto della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume *ope legis* – senza bisogno di alcun provvedimento di chicchessia – la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, se possibile a mezzo posta elettronica certificata.

Decorso il termine di dieci giorni dalla notifica e dalla trascrizione, gli organi di polizia, ove accertino che i veicoli pignorati siano in circolazione, non solo procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati, ma soprattutto consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

Una volta ricevuta la comunicazione della presa in consegna del veicolo da parte dell'istituto vendite giudiziarie competente, il creditore ha l'onere di depositare, nei trenta giorni successivi, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione; e subito dopo il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

È auspicabile l'adozione di specifiche disposizioni, anche secondarie, per tutte le forze dell'ordine impiegate nella verifica della regolarità della circolazione dei veicoli, per metterle in grado di eseguire concretamente apprensione e trasporto del veicolo all'istituto vendite giudiziarie competente per territorio, ove non coincidente con quello del luogo dell'accertamento.

Non diversamente da ogni altro pignoramento, anche quello dei veicoli perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine fissato al creditore per provvedervi. Per un difetto di coordinamento, non è espressamente prevista la

facoltà, per il creditore, di attestare la conformità delle copie agli originali: ma è plausibile che il rinvio alle norme del capo, sia pure col consueto limite della compatibilità, consenta di estendere tale facoltà, prevista dal precedente art. 518 c.p.c., anche alla procedura esecutiva in esame.

Infruttuosità dell'esecuzione

È introdotta, anche stavolta recependo l'elaborazione delle cc.dd. prassi virtuose di alcuni uffici giudiziari, una fattispecie di chiusura anticipata – essendo rifiutata dalla maggioranza degli interpreti la qualificazione di “estinzione atipica” – del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-*bis* d.a.c.p.c.), quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

L'economicità – in termini anche solo di proporzione tra vantaggi e svantaggi delle stesse parti, oltre che dell'ordinamento – della prosecuzione della procedura trova finalmente un suo riconoscimento legislativo ed avvicina l'ordinamento italiano a quello di altri Paesi europei, nei quali è preclusa, o per norma espressa o per comune e condiviso buon senso, la stessa attivazione di una procedura che non lasci presagire un'apprezzabile probabilità di esito anche solo in parte fruttuoso.

Il giudice dell'esecuzione è allora chiamato a compiere una specifica valutazione sul punto, evitando che proseguano (con sempre più probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori, siccome con evidenza generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti patrimoniali pignorati.

L'ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi e non in quella del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.

In sede di conversione, il legislatore ha recepito le indicazioni dei primi pareri, anche istituzionali sul punto: per il notevole impatto positivo che potrebbe avere sulla pletera di procedure esecutive stagnanti da tempo in moltissimi uffici giudiziari, non si applica alla presente disposizione la normativa transitoria che limita l'applicazione delle altre norme sul processo esecutivo a quelli soli futuri. La sua immediata applicabilità discende quindi dalla natura processuale della norma stessa, fermo – beninteso – il controllo del giudice dell'esecuzione sui presupposti e comunque restando sottintesa l'opportunità, per quello, di sperimentare nel frattempo ogni estremo od ultimo tentativo di rendere fruttuosa la procedura.